2026/2478

11.11.2026

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2026/2478 DELLA COMMISSIONE

del 9 novembre 2026

che respinge la domanda di protezione di un'indicazione geografica a norma dell'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio

«Kale Biberi» (DOP)

[notificata con il numero C(2026) 7838]

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012 ([1]), in particolare l'articolo 21, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1143, la Commissione ha esaminato la domanda di registrazione del nome «Kale Biberi» come denominazione di origine protetta (DOP), presentata dalla Turchia il 19 luglio 2024 (PDO-TR-03298).

(2) A seguito dell'esame della domanda di registrazione, il 13 gennaio 2025 la Commissione ha comunicato le proprie osservazioni, evidenziando carenze nella domanda, in particolare per quanto riguarda il richiedente, la qualità dell'inglese utilizzato, la prova della protezione, la descrizione del prodotto, la descrizione del metodo di produzione, la definizione della zona geografica, la prova dell'origine e il legame causale con la zona geografica. Il richiedente è stato invitato a fornire adeguamenti della domanda e chiarimenti.

(3) Il richiedente non ha risposto.

(4) Il 27 ottobre 2025 la Commissione ha informato il richiedente dell'intenzione di avviare la procedura per l'adozione di una decisione formale della Commissione che respinge la domanda a norma dell'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1143, a meno che non sia presentata una versione riveduta della domanda di registrazione o la domanda non sia ritirata. La lettera indicava diverse non conformità.

(5) Il richiedente non ha presentato osservazioni né chiesto il ritiro della domanda entro il termine di due mesi dal ricevimento della lettera.

(6) La domanda presenta diverse non conformità. In particolare, non è stato rispettato il requisito di cui all'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/1143, in quanto il richiedente è il comune di Kale («KALE BELEDİYESİ»), che non è né un singolo produttore che soddisfa le condizioni di cui all'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1143, né un gruppo di produttori che lavora con il prodotto il cui nome è proposto per la registrazione.

(7) Mancano la prova della protezione in Turchia e la sua traduzione in una delle lingue ufficiali dell'Unione, richieste dall'articolo 13, paragrafo 2, lettera d), e paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/1143.

([1]) GU L, 2024/1143, 23.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1143/oj.

(8) Manca inoltre il riferimento alla pubblicazione del disciplinare alla fine del documento unico alla voce «Riferimento alla pubblicazione del disciplinare». Pertanto il requisito di cui all'articolo 13, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2024/1143 e all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2025/26 della Commissione ([2]) non è soddisfatto.

(9) Inoltre la domanda non indica procedure atte a garantire che il prodotto sia originario della zona geografica delimitata; quindi i requisiti di cui all'articolo 20 del regolamento di esecuzione (UE) 2025/26 non sono soddisfatti.

(10) La descrizione del prodotto è poco chiara e incompleta, in quanto non precisa se il nome di cui si richiede la protezione indichi solo il prodotto fresco o anche altre preparazioni menzionate nel testo (prodotto essiccato, in pasta, macinato, fritto ecc.). Inoltre le caratteristiche morfologiche del prodotto non sono sufficientemente specificate in quanto le caratterizzazioni sono vaghe e si rilevano incongruenze per quanto riguarda tali caratteristiche tra le diverse sezioni del documento unico. La descrizione del prodotto non è pertanto conforme all'articolo 49, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2024/1143.

(11) La descrizione del metodo di produzione è incompleta in quanto nelle informazioni presentate non sono precisate le modalità di raccolta né quali ulteriori fasi di trasformazione siano necessarie per ottenere altre forme di prodotto (essiccato, in pasta, macinato ecc.). Pertanto le condizioni di cui all'articolo 49, paragrafo 1, lettera e) del regolamento (UE) 2024/1143, non sono soddisfatte.

(12) La zona geografica non è definita in modo preciso: i confini amministrativi non sono chiaramente delimitati e su questo punto si rilevano incoerenze tra le sezioni corrispondenti del documento unico e del disciplinare di produzione. Pertanto l'articolo 49, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2024/1143 e l'articolo 6 del regolamento di esecuzione (UE) 2025/26 non sono soddisfatti.

(13) Nel disciplinare e nel documento unico la sezione relativa al legame non include alcuna descrizione delle caratteristiche particolari dell'ambiente geografico, in termini di fattori naturali o umani, che attribuiscono o influenzano essenzialmente o esclusivamente le caratteristiche specifiche del prodotto, né viene spiegato il legame tra gli elementi dell'ambiente geografico e le specificità del prodotto finale. Pertanto il legame causale fra la qualità o le caratteristiche del prodotto e la zona geografica delimitata non è stabilito a norma dell'articolo 49, paragrafo 1, lettera f), punto i), del regolamento (UE) 2024/1143.

(14) Alla luce di quanto precede la Commissione ritiene che la domanda di registrazione del «Kale Biberi» come DOP non soddisfi i requisiti del regolamento (UE) 2024/1143.

(15) La domanda di protezione del nome «Kale Biberi» come DOP deve pertanto essere respinta.

(16) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per la politica di qualità per i prodotti agricoli, i vini e le bevande spiritose,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La domanda di registrazione del nome «Kale Biberi» come denominazione di origine protetta (DOP) è respinta.

([2]) Regolamento di esecuzione (UE) 2025/26 della Commissione, del 30 ottobre 2024, che reca modalità di applicazione del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le registrazioni, le modifiche, le cancellazioni, l'applicazione della protezione, l'etichettatura e la comunicazione delle indicazioni geografiche e delle specialità tradizionali garantite, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 per quanto riguarda le indicazioni geografiche nel settore vitivinicolo e che abroga i regolamenti di esecuzione (UE) n. 668/2014 e (UE) 2021/1236 (GU L, 2025/26, 15.1.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/26/oj).

Articolo 2

È destinatario della presente decisione il richiedente:

KALE BELEDİYESİ
Cumhuriyet Mah. İstiklal 1 Blv. No:22
Kale / DENİZLİ, Turchia

Fatto a Bruxelles, il 9 novembre 2026

Per la Commissione
Christophe HANSEN
Membro della Commissione